



CIRCOLARE N. 21

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 3 GIU. 2005

Prot. N. 69349
Allegati: 3

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

00100 R O M A

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali

LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro

S E D E

Alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari

LORO SEDI

Alle Agenzie Fiscali

LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

S E D E

Al Consiglio di Stato

S E D E

Alla Corte dei Conti

S E D E

Ai Tribunali amministrativi
regionali
LORO SEDI
All'Avvocatura Generale dello
Stato
S E D E
All'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
00185 R O M A

Con l'articolo unico, comma 137 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato abrogato l'articolo 34 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni" e modificato l'articolo 54, sostituendo la locuzione "a norma del presente titolo" con la seguente "a norma del titolo II e del presente titolo", mentre con il comma 138 del medesimo articolo è stato abrogato l'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Tali articoli statuivano l'esclusione della garanzia diversa da quella del Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato, ora INPDAP, e quindi la nullità della stessa sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono che nei rapporti tra le stesse parti contraenti.

Ne consegue che a far tempo dall'1.01.2005 sono consentite, con carattere di alternatività, cessioni a carico o garantite dal cennato Fondo, ora INPDAP, o quelle concesse dagli istituti elencati nell'articolo 15 del D.P.R. 180/50, per le quali gli stessi si siano assicurati presso organismi diversi dall'INPDAP.

Pertanto dall'1.01.2005 sussiste per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 180/50 anche se garantiti da organismi diversi dall'INPDAP.

A

I rischi oggetto di assicurazione sono quelli previsti dall'articolo 32 del ripetuto D.P.R. 180/50 che di seguito si riassumono:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

La ratio della disposizione introdotta con la legge finanziaria 2005 è di assicurare, in armonia con i principi comunitari in tema di libera concorrenza del mercato, maggiore competitività nel settore del credito, migliori condizioni per l'accesso ai mutui dietro cessione del quinto dello stipendio da parte degli utenti interessati, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi per gli utenti medesimi.

Al fine di conseguire uniformità di comportamenti, in linea con il cennato dettato normativo, non appare superfluo richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al più volte menzionato D.P.R. 180/50 con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 5, 21, 23, 38, 43, 52 e 70, nonché di quelle di cui al D.P.R. 895/50 (regolamento di esecuzione del D.P.R. 180/50) e più specificamente degli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 66 dei quali per completezza di informazione si riportano i più significativi.

D.P.R. 180/50

Art. 5 – “Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende...possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni”.

Art. 21 – “I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti

A'

mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.”

Art. 23 – “L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.”

Art. 43 – “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa.... La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”.

Art. 70 – “Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione”.

D.P.R. 895/50

Art. 13 – “Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”.

Art. 17 – “L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. ...”.

Art. 24 – "Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente”.

Art. 66 – "Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione”.

L'iter procedimentale da seguire, fermo restando che per le cessioni a carico o garantite dall'INPDAP la procedura risulta ampiamente consolidata, per la cessione prevista dai commi 137 e 138 della ripetuta legge 311/04 è il seguente:

- 1) Il dipendente o l'ente erogante il prestito (ex articolo 15 del D.P.R. 180/50), presenta all'ufficio che amministra il trattamento giuridico-economico del dipendente medesimo, i modelli A-A1 e B-B1 con lettera di accompagnamento. I modelli A-A1 devono essere compilati a cura del dipendente e dell'Istituto mutuante per le rispettive parti indicandovi l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi per l'estinzione del prestito, il saggio annuo dell'interesse, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattarsi anticipatamente sull'importo del prestito, con la dichiarazione che dalla somma mutuata dovranno essere detratti gli

mg

oneri per la garanzia, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e ogni altro eventuale debito, le spese di amministrazione e la tassa di registro.

- 2) L'ufficio di cui al punto 1) provvede alla compilazione dei modelli B e B1 in armonia con le prescrizioni contenute nell'articolo 14, lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 895/50. Di detta operazione il medesimo ufficio prende nota nella partita stipendiale del dipendente, al fine di evitare il proliferare di richieste di prestito a garanzia.
- 3) La concessione del prestito deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente e a quello che cura l'esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore mediante fax e successiva raccomandata o posta prioritaria o posta celere e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 32 del cennato D.P.R. 895/50.

Nel prospetto dovrà essere indicato il tasso effettivo del prestito, che rappresenta l'onere da sostenersi a cura del dipendente per l'accesso al credito richiesto, che costituisce l'elemento fondamentale per l'utente per la scelta dell'istituto mutuante.

Nessun importo e temporalità del prestito potranno essere variati senza il preventivo nulla osta dell'ufficio che amministra il dipendente.

Si raccomanda infine di invitare i propri dipendenti a voler porre la massima attenzione alle condizioni di accesso al prestito, rilevabili dal TAEG (tasso annuo effettivo globale, indicatore del costo complessivo del credito (include tutte le spese), o altrimenti definito ISC (indicatore sintetico di costo) in vista di scegliere l'Istituto mutuante che pratica le migliori condizioni.

Per completezza d'informazione si soggiunge che l'INPDAP, attualmente, applica un tasso di interesse annuo a scalare (TAN) pari al 3,70% e un TAEG è pari al 4,5%, rilasciando la garanzia per i rischi previsti dall'art. 32 del DPR 180/50 solo se il TAEG risulta inferiore di

A

almeno 3 punti percentuali al “tasso soglia di usura”, periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia, per il credito al consumo.

Si sottolinea altresì l’esigenza di assicurare il rispetto del limite previsto dall’art. 70 del DPR 180/50 – che costituisce una eccezione e non la regola – il cui eventuale superamento dovrà essere espressamente autorizzato ex art. 66 del DPR 895/50.


Non appare superfluo rammentare per opportuna informazione e per uniformità di tipologie di finanziamenti, che i prestiti estinguibili in 60 e 120 rate mensili sono quelli comunemente definiti cessioni; quelli estinguibili in 1, 2 e 3 anni sono definiti prestiti o delegazioni.

Al fine di assicurare la tutela dell’equilibrio economico e finanziario del dipendente desumibile dalle norme recate dal ripetuto D.P.R. 180/50, si ritiene che, in presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex lege 656/60 non possa essere contratto un prestito mediante delegazione convenzionale. A quest’ultimo riguardo si ribadisce che il limite di cedibilità dello stipendio per le delegazioni convenzionali non può eccedere il quinto dello stipendio.

Per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura, vengono fornite istruzioni unite alla presente (allegato C).

As

Il Ragioniere Generale dello Stato



DOMANDA DI FINANZIAMENTO

(compilazione a cura del dipendente)

Cognome e nome

Nato/a aprov.-..... il

Codice fiscale

Residente a prov.

Via/piazza cap

Tel/fax e mail

Eventuale domicilio

CHIEDE

_____	CESSIONE (art. 1, c. 137, legge n° 311/04)				
	in <u>60</u> <u>120</u>		RATE		(barrare le caselle di interesse)
_____	PRESTITI EX LEGE 656/60				
	in <u>12</u>		RATE	“ “ “	
_____	PRESTITO / DELEGAZIONE CONVENZIONALE				
	in <u>12</u> <u>24</u> <u>36</u>		RATE	“ “ “	

(la parte sottostante deve essere compilata dall'Istituto mutuante)

IMPORTO erogato: €IMPORTO globale ceduto: €

SPESE complessive: €TAN: ISC/TAEG:.....

INTERESSI complessivi: €

ESTINGUIBILE in n. rate mensili di €..... (a decorrere dalla data di comunicazione successiva alla effettiva concessione del prestito)

GARANZIA DEL PRESTITO(allegare garanzia in originale o in copia autenticata)

REVOCA altro finanziamento in corso di euro mensili scad.za

contratto con -.....

(sarà cura dell'Istituto o della Banca presso la quale il debito sarà estinto, comunicare i dati dell'avvenuta estinzione)

DATA

TIMBRO ISTITUTO MUTUANTE

(compilazione a cura del dipendente)

Con la presente si autorizza l'Ufficio che amministra:

.....

- a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili l'importo di € dopo la tempestiva comunicazione dell'Istituto mutuante o della Banca a prestito concesso.

- ad effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che al sottoscritto sia garantita la conservazione della metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, escludendo dal calcolo il trattamento di famiglia e a trattenere le quote rimanenti all'atto del ripristino delle spettanze.

Il richiedente altresì:

- chiede alla propria amministrazione di effettuare il versamento delle rate trattenute a:..... sul c/c bancario / postale n.....
- si impegna a comunicare tempestivamente alla società finanziaria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito;
- autorizza la Società Finanziaria ad avvalersi nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, nei modi e nelle sedi opportune previste dalla legge.

DATA

FIRMA

(L'autentica sottostante è obbligatoria)

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza:

Cognome e nome

Qualifica.....Ufficio Data

TIMBRO E FIRMA

A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO GIURIDICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da:

Cognome e Nome

Nato a prov: il

Residente a cap prov.

Via/piazza

Codice fiscale

SI DICHIARA CHE IL SUINDICATO DIPENDENTE

- ricopre la qualifica diliv.....area.....pos.ne.....
- è in servizio dal e alla data odierna, da complessivi anni/mesi/giorni di servizio continuato e nell'attuale posizione sarà collocato in pensione il
- fruisce/non fruisce di aspettative od altri istituti senza assegni
- è/non è in atto provvedimento disciplinare o fatto che determina cessazione o riduzione anche parziale della retribuzione.
- Altre annotazioni:

.....
.....
.....
.....

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome

Nato a prov. il

Codice fiscale

Qualifica livello area posizione

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

1 - Retribuzione netta RAP * (comprensiva di stipendio, ria, ex iis)	€
2 - Indennità fisse e continuative nette RAP *	€
3 - Altre indennità nette RAP *	€

* ritenute previdenziali ed assistenziali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

a) - Assegni alimentari /mantenimento ritenute cautelari	€.....
b) - Debiti di Stato	€.....
c) - Pignoramenti n.	€.....
d) - Cessione	€..... scadenza
e) - Prestito	€..... scadenza
f) - Altre delegazioni per un totale di	€.....

Questa Amministrazione si impegna ad effettuare con scadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Questa Amministrazione assicura, inoltre, che non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda. Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

Istruzioni per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura:

Entrare nel sito del MEF (www.mef.gov.it)

posizionarsi e cliccare in sequenza su:

- ORGANIGRAMMA
- DIPARTIMENTO DEL TESORO
- AREE DOCUMENTALI
- PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
- DECRETO TASSI USURA

La Banca d'Italia rileva, così come prescritto dalla legge antiusura, i tassi medi praticati in relazione alle diverse tipologie di crediti e, sulla base di questi, i livelli oltre i quali si incorre in operazioni usuarie.

Per non essere qualificati come illegali i tassi: in base all'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento (fissato, ad esempio, per il secondo trimestre dell'anno in corso, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 euro al 33,14% e per quelli oltre 5.000 euro al 17,79%).